



# COMUNE DI TAVOLETO

Provincia di PESARO e URBINO

## COPIA

### DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO

Numero **7** Del **30-03-17**

-----  
**Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE SUI RIFIUTI - TARI -  
2017**  
-----

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo alle  
ore 12:00,

-----  
Premesso che con decreto del Presidente della Repubblica del 16  
maggio 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.123 del 27 maggio  
2016, la Dott.ssa Patrizia Claudia De Angelis è nominata Commissario  
Straordinario per la provvisoria gestione del comune fino  
all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto  
Commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio comunale,  
alla Giunta ed al Sindaco.

Il Commissario Straordinario, Dott.ssa Patrizia Claudia De Angelis,  
procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato, partecipa, con  
funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la  
verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del TUEL n.267/2000) il Segretario  
Comunale Dott.ssa Rosalia Francesca.

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

**VISTE** le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;

**VISTI** inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

**VISTO** in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

**RICHIAMATO** inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

**VISTO:**

La legge 232 del 11-12-2016 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 in data 21/12/2016), con la quale è stato prorogato al 28 febbraio 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Il D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

**RICHIAMATO** l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

**RICHIAMATO** il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 08.09.2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

**VISTO** in particolare l'art. 13 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147;

**VISTO** il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Commissario Prefettizio adottato con i poteri del Consiglio Comunale n. 4 del 29.04.2016 con la quale è stato approvato il piano finanziario e le relative tariffe per l'anno 2016;

**ESAMINATE** le tariffe del tributo per l'anno 2017, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99;

**RITENUTO** opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti:

**UTENZE DOMESTICHE**

✓ Kb di cui al D.P.R. 158/1999, si debbano prendere come riferimento seguenti valori:

1. Valore massimo da Cat. 1.1 – un componente a Cat. 1.6 – sei o più componenti;

**UTENZE NON DOMESTICHE**

✓ Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debbano prendere come riferimento seguenti valori:

1. Da Cat. 2.1 a Cat. 2.20 – valore massimo con esclusione delle
  - cat. 1.16 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub, Mense;
  - cat. 1.17 Bar, Caffè, Pasticceria;
  - cat. 1.18 Supermercato, Pane e Pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi Alimentari;con valori minimi;

**DATO ATTO CHE:**

✓ le tariffe determinate ai sensi della normativa citata determinano un evidente e pesante incremento tributario rispetto alla precedente Tarsu soprattutto a carico di alcune categorie di utenze non domestiche ed in particolare a carico di attività quali ristoranti, pizzerie, bar,

caffè, trattorie, birrerie, pub etc., ortofrutta, pescherie, fiori e piante e le famiglie con 3 o più componenti;

- ✓ E' Intenzione limitare questa condizione di evidente disparità generata dal nuovo criterio di calcolo delle tariffe previsto per la TARI, venendo incontro a categorie commerciali che, oltre a rivestire un ruolo importante sul territorio dal punto di vista occupazionale e produttivo, di fatto risulterebbero fortemente penalizzate in quanto la quantità di rifiuti prodotta da queste utenze è sicuramente inferiore a quella ipotizzata dal cd. "metodo normalizzato" in un Comune come quello di Tavoleto nel quale l'afflusso turistico e di persone è limitato principalmente ai periodi festivi e pertanto in tutti gli altri mesi queste attività hanno una produzione molto ridotta di rifiuti derivanti dalla propria attività;

**RITENUTO** pertanto, alle categorie commerciali di cui sopra, di concedere una riduzione tariffaria come di seguito evidenziata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d), del D.L. n° 102 del 31/08/2013 il quale ha previsto l'introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del D. L. n° 201 del 2011;

**CONSIDERATO ALTRESI' CHE:**

- ✓ l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- ✓ l'art. 34, comma 23 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012 n. 221, ha disposto che *«le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo»;*
- ✓ l'art. 14, comma 11 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

**VISTO** il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato al presente atto;

**VISTA** la scheda dei costi per l'elaborazione del piano tariffario TARI inviata dal gestore del servizio (MMS Ecologica srl);

**DATO ATTO** che la copertura delle riduzioni previste dal regolamento comunale per la disciplina del tributo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata disposta ripartendo l'onere sull'intera platea dei contribuenti;

**RITENUTO** pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate;

**TUTTO** ciò premesso e considerato.

## PROPONE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare l'allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2017 redatto sulla base dei dati comunicati dalla Società M.M.S. Ecologica S.r.l., gestore del servizio (All. A);
3. di approvare, tenendo conto di quanto stabilito ai punti precedenti, per l'anno 2017 le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche del Tributo comunale sui rifiuti come da allegati prospetti B e C;
4. di dare atto che alle suddette tariffe si applicano le seguenti riduzioni e agevolazioni:
  - La tariffa si applica in misura ridotta nella parte fissa e nella parte variabile per le utenze non domestiche categoria 16, "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie" e categoria 17 "Bar, caffè, pasticceria" del 50% (**art. 5 comma 1 lett. d) D.L. 102 2013**);
  - La tariffa si applica in misura ridotta nella parte fissa e nella parte variabile per le utenze non domestiche categoria 20, "Ortofrutta, pescherie, fiori e piante del 20%.(**art. 5 comma 1 lett. d) D.L. 102 2013**);
  - La tariffa si applica in misura ridotta nella parte fissa e nella parte variabile per le utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
    - -numero occupanti 3 persone: riduzione del 5% (art. 5 comma 1 lett. d) D.L. 102/2013)
    - -numero occupanti 4 o più persone: riduzione del 15% (**art. 5 comma 1 Lett. D) D.L. 102/2013**);
  - La tariffa si applica in misura ridotta per le abitazioni poste in una zona non servita riduzione del 50% (**art. 14 comma 16 del D.L. 201/2011**);
  - La tariffa si applica in misura ridotta per le abitazioni con unico occupante con età superiore ai 65 anni se titolari di pensione minima INPS: riduzione del 30% (**art. 14 comma 15 del D.L. 201/2011**);
  - La tariffa si applica in misura ridotta per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano all'estero o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero e dichiarino espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione: riduzione del 30% (**art. 14 comma 15 del D.L. 201/2011**);
5. di stabilire che per l'anno 2017 la riscossione della TARI avverrà con le seguenti modalità:
  - 1 Rata scad. 31.07.2017 - 2 Rata scad. 30.09.2017 - 3 Rata scad. 30.11.2017;
6. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2017;
7. di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
8. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
assunti i poteri del Consiglio Comunale

- VISTA la suestesa proposta di deliberazione corredata dei pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**DELIBERA**

**1) di approvare integralmente la suestesa proposta.**

SUCCESSIVAMENTE **DELIBERA** di conferire al presente atto l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONCERNENTE:

-----  
**Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE SUI RIFIUTI - TARI -  
2017**  
-----

Pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. approvato  
con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000:

=====

**PARERE DI REGOLARITA` TECNICA**

Visto con parere Favorevole

Lì, 29-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

F.to RAG. ARCANGELI CLEMENTINA

=====

**PARERE DI REGOLARITA' CONTAB.**

Visto con parere Favorevole

Lì, 29-03-2017

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to RAG. ARCANGELI CLEMENTINA

=====

Questo documento é allegato alla corrispondente deliberazione  
n. 7 del 30-03-17

